



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N° 1234/05  
REP. N° 1234/05

N. 71357/04 RG

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale così composta:

dott.ssa Carmen D'Ambrosio	Presidente
dott.ssa Maria Gabriella MENNUNI	Giudice relatore
dott.ssa Cesira D'Anella	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 178 e 308 c.p.c. Principe Orsola ha reclamato il provvedimento di estinzione ex art. 662 c.p.c. pronunciato all'udienza del 24.1.05 per mancata comparizione dell'intimante all'orario indicato, con cessazione degli effetti della intimazione ed la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato dalla parte intimata in data 2.3.05.

Si costituiva in giudizio la convenuta con memoria di resistenza.

La causa veniva discussa all'udienza del 13.6.05 davanti al collegio come sopra composto sulle decisione del quale il Collegio si riservava di decidere.

Il Collegio, visto l'art. 308, 2° co. c.p.c. all'esito della camera di consiglio ha pronunciato sentenza definitiva basata sui seguenti

### MOTIVI DELLA DECISIONE

## In Fatto:

Con atto di intimazione di sfratto per morosità [REDACTED] chiedeva la convalida dello sfratto nei confronti di [REDACTED] che, costituendosi, si opponeva alla convalida e svolgeva domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del canone equo e alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto in eccesso.

Prima del mutamento del rito la causa veniva rinviata, fatti salvi i diritti di prima udienza, per consentire lo scambio di ulteriori memorie. Veniva quindi disposto ulteriore rinvio per esame su istanza dell'intimata.

All'udienza così disposta parte intimante non compariva all'orario prefissato e, alle 11.45 parte intimata dichiarava a verbale di non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo al giudice la pronuncia di estinzione ex art. 662 c.p.c.

Il Giudice, dato atto di tali dichiarazioni, dichiarava l'estinzione del procedimento e la cessazione degli effetti dell'intimazione.

Con successivo ricorso parte intimata chiedeva di riassumere la procedura estinta.

Il Giudice dichiarava la irricevibilità della comparsa attesa la già intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio.

Con l'odierno atto di reclamo la parte intimata sostiene che la formula di rito usata per la declaratoria di inefficacia non implica alcuna rinuncia alle domande riconvenzionale né alla facoltà di coltivarle chiedendo la prosecuzione del giudizio. Impugna pertanto sia l'ordinanza di estinzione che quella con la quale il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della riassunzione

## In diritto:

La prima ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione degli effetti dell'intimazione non è reclamabile per due ragioni:

- innanzitutto il reclamo non è tempestivo;
- in secondo luogo parte intimata ha espressamente dichiarato in udienza di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio facendo così venir meno ogni presupposto alla propria azione.

Anche il secondo provvedimento non può essere impugnato per due ragioni:

- innanzitutto trattandosi di provvedimento steso in calce al ricorso di riassunzione e al di fuori di un processo pendente si ritiene che abbia natura di decreto e non di ordinanza;
- inoltre anche in questo caso la precedente dichiarazione della intimata, raccolta a verbale del procedimento estinto, di non interesse alla prosecuzione del giudizio, rivela la carenza di interesse ad agire della intimata nel giudizio estinto, senza alcun pregiudizio ulteriore ben potendo la intimata presentare autonomi ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per ottenere la tutela dei propri diritti.

Spese di lite a carico della parte soccombente per legge.


P. Q. M.

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite che liquida in € [redacted]

Milano , 21.6.05

*[Signature]*  
Il Presidente

*[Signature]*  
Il giudice relatore



**Ente:** Tribunale di Milano

**Data:** 21/06/2005

**Numero:** 7622

**Intestazioni:** Locazioni abitative

**Contenuto:** locazioni abitative; procedura di convalida; ordinanza di estinzione del procedimento ex art. 622 cpc; reclamabilità; inammissibilità; fattispecie